



**Cassa Edile di Mutualità
ed Assistenza di Milano,
Lodi, Monza e Brianza**

**Assimpredil-ANCE e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL**

contratto provinciale

22.12.2011 per gli operai
integrativo del **c.c.n.l. 18 giugno 2008**,
come modificato
dal verbale di accordo **19 aprile 2010**

- **Accordo collettivo 22.12.2011 per gli impiegati**
- **Verbali di accordo aggiuntivi**

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI



**Cassa Edile di Mutualità
ed Assistenza di Milano,
Lodi, Monza e Brianza**

**Assimpredil-ANCE e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL**

contratto provinciale

22.12.2011 per gli operai
integrativo del **c.c.n.l. 18 giugno 2008**,
come modificato
dal verbale di accordo **19 aprile 2010**

- **Accordo collettivo 22.12.2011 per gli impiegati**
- **Verbali di accordo aggiuntivi**

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI

**Contratto Provinciale 22.12.2011
per gli operai integrativo del c.c.n.l. 18.06.2008
come modificato dal verbale di accordo del 19.04.2010**

| | |
|--|--------|
| Verbale di accordo | pag. 6 |
| Art. 1 - Orario di lavoro | pag. 8 |
| Art. 2 - Indennità territoriale di settore | pag.10 |
| Art. 3 - Elemento variabile della retribuzione - EVR | pag.11 |
| Art. 4 - Indennità trasporti | pag.14 |
| Art. 5 - Ambiente di lavoro | pag.15 |
| Art. 6 - Mensa | pag.16 |
| Art. 7 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia - Modalità di attuazione | pag.18 |
| Art. 8 - Ferie | pag.19 |
| Art. 9 - Cassa Integrazione Guadagni | pag.20 |
| Art. 10 - Lavori speciali disagiati | pag.21 |
| Art. 11 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro | pag.24 |
| Art. 12 - Indumenti e calzature da lavoro | pag.24 |
| Art. 13 - Iniziative sulla sicurezza e sulla regolarità | pag.24 |
| Art. 14 - Trasferta | pag.26 |
| Art. 15 - Procedura di conformità - appalti e subappalti | pag.27 |
| Art. 16 - Cassa Edile | pag.29 |
| Art. 17 - Anzianità Professionale Edile | pag.32 |
| Art. 18 - Formazione professionale | pag.32 |
| Art. 19 - Prestazione Cassa Edile per carenza malattia | pag.33 |
| Art. 20 - Diritti sindacali | pag.34 |
| Art. 21 - Multe e trattenute | pag.35 |
| Art. 22 - Disciplina degli assorbimenti | pag.35 |
| Art. 23 - Disposizioni di rinvio | pag.35 |
| Art. 24 - Decorrenza e durata | pag.35 |

Accordo collettivo 22.12.2011 per gli impiegati

Verbale di accordo pag.38
 Art. 1 - Orario di lavoro pag.39
 Art. 2 - Premio di produzione pag.40
 Art. 3 - Elemento variabile della retribuzione - EVR pag.40
 Art. 4 - Mensa pag.40
 Art. 5 - Indennità trasporti pag.41
 Art. 6 - Disciplina degli assorbimenti pag.42
 Art. 7 - Disposizioni di rinvio pag.42

Tabelle retributive dal 1.01.2012

Operai pag.44
 Addetti ai lavori ferroviari e tramviari pag.47
 Impiegati e Quadri pag.48
 Apprendisti operai minorenni pag.49
 Apprendisti impiegati minorenni pag.50

Verballi di accordo aggiuntivi

Finanziamento del CPT..... pag.52
 Riduzione contribuzione APE - Istituzione Fondo
 "Nuove iniziative per la salute e la sicurezza" pag.54
 Formazione di primo ingresso nel settore pag.56
 Cantiere di qualità pag.58
 Revisione e aggiornamento procedure "Cantiere di qualità" .. pag.61
 EVR pag.63
 Una tantum pag.65
 Premialità per le imprese virtuose pag.66
 R.L.S.T. - A.S.L.E. pag.67
 Componenti accessorie della retribuzione corrisposte
 in relazione ad incrementi di produttività pag.69
 EVR - Conferma anno 2012 e anticipo 2013 pag.72
 Prestazione sociale trattamento C.I.G.O. pag.75

Contratto provinciale

22.12.2011 per gli operai
integrativo del
c.c.n.l. 18 giugno 2008,
come modificato
dal verbale di accordo
19 aprile 2010

Verbale di accordo

In Milano, il 22 dicembre 2011

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -, rappresentata dal dr. L. Botta, signor P.E. Asnaghi, dr. arch. R. Borghi, signor G. Caloia, geom. P. Chiarelli, ing. P. Conti, geom. M. De Carli, rag. M. De Fabiani, avv. M. D'Ippolito, signor D. Firsech, dr. ing. M. Floreani, geom. M. Garantola, signor A. Gulmini, signor C. Ranza, signor M. Ricci, rag. Clemente Rovati, p.i.e. S. Vinci, assistiti dal dr. P. Galimberti, dal dr. C. Azimonti, dalla d.ssa S. Butera e dall'avv. M. L. Corsi;

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA, rappresentata dal segretario generale E. Vizza

dai Segretari Territoriali Monza - Brianza F. Rosato e Lodi - R. Cudazzo

dai Componenti delle Segreterie Milano, Monza - Brianza e Lodi E. Galiero, V. Panzarella, S. Cutaia, G. Mancin, I. Altomare, F. Cagnazzo

dai Componenti del Direttivo Provinciale G. Bortuna, C. Bosia, V. Brambilla, L. Bressanelli, B. Bucci, S. Cutaia, P. D'Amelio, G. De Dominicis, G. Djedjemel, M. El Boughdadi, S. Gagliano, W. Galbusera, M. Gaspari, C. Gatto, F. Gullo, C. Hodak, L. Iacovino, S. Liardo, F. Lioi, A. Lo Russo, M. Maccagni, F. Marabbottini, E. Merletti, N. Palazzo, G. Pani, V. Panzarella, P. Regina, G. Russo, F. Samà, N. Santoro, G. Siciliano, F. Sirianni, N. Tonuc;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPRESORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA, rappresentata dalla delegazione delle Segreterie Territoriali: F. Bianchi, A. Gracic, C. Dellavedova, A. Busnelli e P. Polenghi; e dai componenti della Delegazione Interprovinciale per l'Edilizia: C. Caldara, F. Del Carro, M. Ali, F. Condorelli, L. Francioli, C. Tortiello, F. Mazzoleni, L. Puppo, V. Ciani, A. Conte, D. Boukheddache, P. Dal Castello, P. Francioli, P. Menolli, E. Micheletti, M. Pepe, G. Ribolli, E. Russo, A. Tamasi, I. Verduzzo, U. Zani, N. Mazreku, R. Ignoti, J. Abdelmalek, I. Longoni, C. Martini, A. Politi, R. Timaco;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A - C.G.I.L** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA rappresentata dalla delegazione delle strutture territoriali: F. De Alessandri, S. Buccarella, M. Casuta, G. Desantis, S. Geber, G. Rocchi, V. Arbanas, K. Bouzyan, A. Della Verde, M. Donzelli, M. Montini, R. Nania, I. Padurarur, A. Perego, A. Ronchi, P. Rossi, L. Tripiedi, P. Burgarello, G. Cosmo, G. Panzarella, F. Vimercati, D. Palermo, G. Malacrida, R. Crespi, A. Hysaj, D. Muminovic, F. Aresu;

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, e in particolare gli articoli 38 e 12 nel testo di cui agli allegati 3 e 1 del predetto verbale di accordo,

richiamata

la premessa al c.c.n.l. 18 giugno 2008, che si intende qui integralmente riportata,

si è convenuto quanto segue

per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Articolo 1 **Orario di lavoro**

Norme per tutti gli operai di produzione, nonché per i gruisti

Ai sensi dell'articolo 5, lett. A), terzo comma, del c.c.n.l. 18 giugno 2008 e fermo restando quanto previsto dai successivi commi 5 e 6 della stessa lett. A), l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per i gruisti, è fissato in 40 ore settimanali, di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Norme per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme che precedono nel presente articolo, per gli operai di produzione. Tali norme per gli operai di produzione si applicano comunque al gruista.

In relazione all'articolo 6 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, l'orario normale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: autisti, magazzinieri, guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dal contratto nazionale stesso.

Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi (bulldozer, scraper, ruspa e simili, locomotiva decauville con motore elettrico o a scoppio), per le ore di lavoro ordinario effettuate oltre il limite delle 40 e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue è riconosciuta una maggiorazione del 12%, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, fermo restando il computo su tali ore di lavoro ordinario delle percentuali di accantonamento per ferie e gratifica natalizia alla Cassa Edile e della percentuale per i riposi annui di cui al punto B) dell'articolo 5 del c.c.n.l..

* * * * *

Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari normali come sopra fissati sono compensate con le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui al sopra citato c.c.n.l..

* * * * *

Per i riposi annui, vale la disciplina prevista dall'articolo 5, lettera B) del c.c.n.l. 18 giugno 2008, fermo restando che la percentuale del 4,95 va corrisposta anche per tutte le ore di permesso retribuito previste dall'anzidetto c.c.n.l. e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Come disposto dall'ultimo comma della lettera B) del sopra citato articolo 5, anche al fine di agevolare e rendere effettivo il godimento dei permessi individuali, le imprese ed i lavoratori potranno concordare la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.

Al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, lettera B), comma 9, del c.c.n.l. 18 giugno 2008, le richieste di fruizione dei permessi individuali dovranno essere presentate per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.

Nel caso di uscita e di rientro dell'operaio straniero nel territorio italiano in occasione di periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati.

* * * * *

In presenza di grandi opere pubbliche e infrastrutturali, quali: Metropolitana Milanese, Passante ferroviario, ecc., nonché di opere che interagiscano con la viabilità, si potrà procedere, previa intesa fra le parti e con il consenso delle stazioni appaltanti, a regimi di orario, che, favorendo una maggiore produttività nella salvaguardia dei livelli occupazionali, attenuino i disagi per la collettività.

Articolo 2

Indennità territoriale di settore

Ai sensi dell'articolo 12 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 cessa l'elemento economico territoriale e gli importi in atto di tale elemento sono conglobati nell'indennità territoriale di settore.

Pertanto, da tale data gli importi orari dell'indennità territoriale di settore in vigore per tutti i Comuni delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, sono i seguenti:

| | | |
|------------------------------------|---|------|
| Operaio di 4° livello | € | 1,61 |
| Operaio specializzato - 3° livello | € | 1,50 |
| Operaio qualificato - 2° livello | € | 1,35 |
| Operaio comune - 1° livello | € | 1,16 |
| Guardiano | € | 1,04 |
| Guardiano con alloggio | € | 0,93 |

Tale indennità comprende e sostituisce, assolvendone le funzioni, i trattamenti qui di seguito indicati, previsti dai precedenti contratti collettivi nazionali e dai relativi accordi integrativi per le province di Milano e di Lodi: superminimi collettivi territoriali, indennità speciale, indennità vestiario, premio di produzione e indennità di disagio.

Articolo 3

Elemento variabile della retribuzione - EVR

L'Elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38, lettera f), del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificati dal verbale di accordo 19 aprile 2010, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato come segue.

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore, il numero delle ore di assenza degli operai per cassa integrazione guadagni, rilevate dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Le parti individuano nel 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva verifica:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 25%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%;
5. ore di assenza degli operai per cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed in deroga, rilevate dalla Cassa Edile: 20%.

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

L'EVR verrà erogato in quote mensili, unitamente alle altre voci retributive, in funzione dei dati rilevati; l'eventuale conguaglio dell'EVR avverrà a consuntivo, nel mese di dicembre, sulla base dei dati consolidati.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale - che dovrà essere riferita all'arco temporale individuato secondo il criterio fissato nel precedente quarto comma ed effettuata entro l'anno di erogazione - comporti le conseguenze previste dall'articolo 38, commi 18 e 19, del c.c.n.l., l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, sia ad Assimpredil Ance che alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

Assimpredil Ance informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate. Per le imprese associate o aderenti ad Assimpredil Ance, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese. Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dall'articolo 38, comma 19, del c.c.n.l..

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

Dichiarazione a verbale

A chiarimento del comma 8 del presente articolo, le parti precisano che le imprese sono tenute ad effettuare la valutazione dei parametri a livello aziendale ed a trasmettere l'apposita autodichiarazione, per l'erogazione dell'EVR in misura ridotta, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Tenuto conto della novità della disciplina, l'autodichiarazione relativa all'EVR dovuto per il 2012 sarà ritenuta tempestiva, purché inviata entro il 15 gennaio 2013.

(Carta intestata dell'impresa)

Luogo e data

Spettabile
CASSA EDILE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
Via San Luca, 6 - 20122 MILANO MI

Spettabile
ASSIMPREDIL ANCE
Via San Maurizio, 21 - 20123 MILANO MI

Spettabile
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: articolo 38, commi 18 e 19, del c.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 3 del c.c.p.l. 22 dicembre 2011 - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

La scrivente impresa dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 22 dicembre 2011 (triennio ___/___/___ rapportato al triennio ___/___/___) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno, l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito al livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU.

Articolo 4

Indennità trasporti

A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 2,66 a euro 2,86 giornalieri.

A decorrere dal 1° luglio 2012, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 3,26 giornalieri.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.

Articolo 5

Ambiente di lavoro

Nell'intento di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- a) un locale uso spogliatoio, adeguatamente attrezzato e riscaldato durante i mesi freddi;
- b) un locale uso refettorio, adeguatamente attrezzato e riscaldato durante i mesi freddi;
- c) uno scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno, fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, da segnalare alla r.s.u., l'impresa provvederà, ove possibile, affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni del presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Articolo 6

Mensa

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefigurino una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefigurino una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 14,90 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'indennità sostitutiva pari a euro 8,76 giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Chiarimenti a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

Articolo 7

Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia - Modalità di attuazione

A norma del c.c.n.l. vigente la percentuale complessiva per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50% dal 1° ottobre 2000, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, maggiorazione per i capisquadra e, per i lavoratori a cottimo, anche utile effettivo di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché per tutte le ore di permesso retribuito previste dal predetto c.c.n.l. e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. stesso.

La suddetta percentuale complessiva risulta così scomposta:

dal 1° ottobre 2000

| | |
|---------|-------|
| - ferie | 8,50% |
|---------|-------|

| | |
|-----------------------|--------|
| - gratifica natalizia | 10,00% |
|-----------------------|--------|

18,50%

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano, Lodi, Monza e Brianza, secondo il regolamento concordato dalle parti stipulanti il presente contratto e con le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa nell'ambito degli accordi tra le citate parti.

L'anno finanziario agli effetti della gestione del servizio ferie e gratifica natalizia scade il 30 settembre di ogni anno.

La Cassa Edile deve intestare a ciascun operaio un apposito conto individuale.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto deve essere effettuato in occasione:

- del Ferragosto, per le somme afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito (1° ottobre - 31 marzo);
- del Natale, per le somme afferenti al terzo e quarto trimestre dell'anno finanziario stesso (1° aprile - 30 settembre).

Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme accantonate come sopra detto:

- quando l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività o mestiere, o si rechi all'estero per motivi di lavoro;
- in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;

- in caso di decesso dell'operaio;
- in caso di invalidità o vecchiaia dell'operaio, ai sensi di legge.

Le spese di gestione del servizio ferie e gratifica natalizia, che sono sostenute dalla Cassa Edile, vengono poste a carico degli operai beneficiari. All'uopo, la Cassa Edile è senz'altro autorizzata a trattenere, sulle somme da liquidare ai singoli interessati, una percentuale la cui misura è determinata dal Comitato di gestione della Cassa medesima, sulla base delle risultanze effettive della gestione del servizio, sentite le parti stipulanti il presente contratto.

Articolo 8

Ferie

Nel periodo 1° giugno - 30 settembre, agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie di tre settimane consecutive.

Il godimento di una settimana di ferie potrà avvenire nel periodo invernale.

Quanto precede vale salvo deroghe che potranno essere concordate tra l'impresa e la r.s.u., tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive.

Difformemente da quanto previsto dal c.c.n.l. vigente, ai soli fini del godimento del riposo feriale, si computa l'anzianità di servizio maturata dall'operaio anche presso altre imprese del settore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità anche presso altre imprese del settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che, per il trattamento economico per ferie, valgono le norme di cui al c.c.n.l..

Le suddette norme sono compatibili con l'articolo 10 del Decreto legge n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva di ferie.

Di massima, il periodo delle ferie collettive sarà stabilito dall'impresa entro il 30 aprile di ogni anno e reso noto per iscritto agli operai, anche mediante avviso affisso in luogo accessibile a tutti.

La richiesta di ferie, presentata per iscritto dal singolo lavoratore per periodi diversi da quelli di godimento collettivo, deve intendersi tacitamente accolta qualora l'impresa non formalizzi per iscritto il proprio diniego - per esigenze tecniche, produttive o organizzative - nei 15 giorni di calendario successivi alla presentazione. In caso di richiesta di ferie inferiore a tre giornate, il termine per formalizzare il diniego è ridotto a 7 giorni di calendario.

Compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa, è possibile cumulare le ferie e i permessi individuali maturati con periodi di aspettativa.

Articolo 9

Cassa integrazione guadagni

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, se ricorrono i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestivamente domanda di autorizzazione alla corresponsione dell'integrazione salariale.

Qualora l'impresa non inoltri nei termini la domanda di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, e se dall'inadempimento ad essa imputabile derivi la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento di integrazione salariale, il lavoratore stesso ha diritto di pretendere direttamente dall'impresa tale trattamento.

Il pagamento delle integrazioni salariali autorizzate deve essere effettuato dall'impresa contestualmente al saldo delle retribuzioni del periodo di paga in corso alla data in cui l'impresa medesima riceve da parte dell'INPS l'autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni in parola.

Peraltro, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese, come stabilito dal c.c.n.l. vigente.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti svolgeranno un'azione comune diretta ad ottenere che le autorizzazioni ed i rimborsi relativi alla speciale gestione della Cassa Integrazione Guadagni abbiano a procedere il più speditamente possibile.

A tal fine, Assimpredil Ance si impegna ad adoperarsi affinché le imprese inoltrino con la massima sollecitudine possibile le domande di integrazione salariale, mentre le Organizzazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad intervenire a tutti i livelli, compreso quello di cantiere, affinché sia evitata qualunque azione intesa ad alterare i principi informatori dell'intervento di detta speciale gestione.

Articolo 10

Lavori speciali disagiati

Con riferimento al relativo articolo del c.c.n.l. vigente, i seguenti lavori sono considerati lavori speciali disagiati e agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali di seguito indicate, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A

- | | | |
|------------|---|-----|
| 1- | lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) | 4% |
| 2 - | lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) | 5% |
| 3 - | lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango | 5% |
| 4 - | sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario | 8% |
| 5 - | lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume | 8% |
| 6 - | lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe | 8% |
| 7 - | lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio | 10% |
| 8 - | lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati, tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio | 10% |
| 9 - | lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni | |

| | |
|---|-----|
| di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività | 11% |
| 10 - lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) | 12% |
| 11 - lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio | 13% |
| 12 - costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre | 13% |
| 13 - lavori di demolizione di strutture pericolanti | 16% |
| 14 - lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) | 16% |
| 15 - lavori su scale aeree tipo Porta | 17% |
| 16 - costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso | 17% |
| 17 - costruzione di pozzi a profondità: a) da m. 3,50 a 10 | 19% |
| b) oltre i m. 10 | 22% |
| 18 - lavori per fognature nuove in galleria | 19% |
| 19 - spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 | 20% |
| 20 - lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti .. | 21% |
| 21 - lavori in pozzi neri preesistenti | 27% |

Gruppo B

Lavori in galleria (*) per il personale addetto:

- | | | |
|-----------|--|-----|
| a) | al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio | 42% |
| b) | ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione | 26% |
| c) | alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie | 18% |

(*) Nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza la sussistenza di categorie di lavori assumibili nella specie "galleria" è attestata dai documenti contrattuali del committente pubblico e, specificamente, dal progetto di massima, dalla relazione particolareggiata, dai disegni delle principali opere d'arte e dalla descrizione delle più essenziali modalità.

Resta salvo quanto disposto dagli ultimi tre commi della normativa in tema di "Lavori in galleria" del c.c.n.l. vigente.

* * * * *

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

* * * * *

Per ogni altra questione attinente la disciplina di cui all'articolo "Indennità per lavori speciali disagiati" del c.c.n.l. vigente, le parti stipulanti costituiranno una Commissione tecnica paritetica di studio, composta da 6 membri, le cui conclusioni saranno rimesse alle Organizzazioni nazionali contraenti il c.c.n.l. stesso, per le conseguenti determinazioni a norma del c.c.n.l. vigente.

Articolo 11

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Ai sensi del c.c.n.l. vigente è confermata l'istituzione per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza del Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T. - Sicurezza in edilizia), così come regolato dagli Accordi provinciali 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esplicazione dei compiti previsti dal citato c.c.n.l..

Al C.P.T. - Sicurezza in edilizia delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza sono demandate anche le funzioni previste dall'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 e dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Le attività del C.P.T. - Sicurezza in edilizia sono finanziate anche mediante una quota del contributo complessivo relativo all'istruzione professionale, nella misura e con le modalità previste dall'Accordo provinciale 26 novembre 2002, nonché tramite i proventi dell'apposito fondo "Nuove iniziative per la salute e la sicurezza" istituito con l'Accordo provinciale 22 dicembre 2008 (v. Accordi allegati).

Articolo 12

Indumenti e calzature da lavoro

Si richiama quanto previsto in materia dagli accordi provinciali relativi alle prestazioni assistenziali della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Articolo 13

Iniziative sulla sicurezza e sulla regolarità

L'Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e le relative Organizzazioni sindacali territoriali confermano che, tra gli obiettivi primari che esse intendono continuare a perseguire in tema di sicurezza, rilievo decisivo e prioritario assumono l'ampliamento e l'affinamento di appropriate iniziative nonché la dotazione di idonei ed efficaci strumenti atti a:

- tutelare la salute e l'integrità fisica
- perfezionare l'igiene della prestazione lavorativa
- migliorare l'ambiente di lavoro degli occupati nel settore.

Sindacati dichiarano, pertanto, il proprio impegno alla promozione ed all'incentivazione delle seguenti iniziative.

a) Accesso al settore

Agli operai ed ai tecnici di cantiere, che entrano per la prima volta nel settore, verranno fornite - in relazione al rispettivo, diversificato grado di conoscenza - appropriate nozioni in tema di sicurezza sul lavoro, mediante l'istituzione di appositi incontri informativi, alla cui frequenza saranno obbligatoriamente tenuti i lavoratori di cui al comma successivo.

Le imprese sono vincolate a far partecipare i propri dipendenti nuovi entrati nel settore, che abbiano superato il periodo di prova contrattuale, agli incontri in parola che si svolgono presso il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, nell'arco di due giornate, con distacco retribuito da parte dell'impresa.

Con apposito attestato, verrà confermata alle imprese interessate l'avvenuta partecipazione dei lavoratori alle due giornate informative sulla sicurezza.

Note a verbale

- Le parti ritengono auspicabile estendere la partecipazione alle giornate informative di cui sopra a tutti coloro che siano comunque interessati ad accedere al settore edile.
- Le medesime parti sollecitano, inoltre, ESEM e C.P.T. a predisporre materiale informativo mirato in particolare alle esigenze dei lavoratori di lingua straniera.

Fatto salvo quanto previsto al presente punto, per quanto concerne la formazione di primo ingresso nel settore, anche in materia di sicurezza sul lavoro, vale quanto disposto dall'Accordo provinciale 23 febbraio 2009 (v. Accordo allegato).

b) Seminario formativo sulla sicurezza per i componenti delle r.s.u.

Il Comitato Paritetico Territoriale promuoverà, in collaborazione con l'ESEM, un seminario formativo annuale degli r.s.u. sull'attività dal medesimo svolta, anche corredandolo con una relazione.

Ai partecipanti le imprese concederanno le relative ore di permesso non retribuito a norma dell'articolo 24 della L. 20 maggio 1970, n. 300, che saranno indennizzate dall'ESEM.

c) Miglioramento delle condizioni di prevenzione, igiene ed ambiente di lavoro

La comunanza tra le aspettative dei lavoratori e l'interesse delle imprese

in merito alla sicurezza del ciclo produttivo edile conferma che livelli sempre più elevati di protezione dei lavoratori medesimi dai fattori di rischio insiti nella prestazione lavorativa si possono ottenere mediante il costante e continuo miglioramento delle condizioni di prevenzione, igiene ed ambiente di lavoro.

In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché dai vari Protocolli ed Accordi provinciali inerenti la sicurezza sul lavoro, la regolarità e la legalità, sottoscritti negli ultimi anni dalle Parti stesse, l'Assimpredil Ance ed i locali Sindacati confermano, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la massima attenzione alle problematiche della sicurezza.

Dichiarazione a verbale

L'Assimpredil Ance conferma che continuerà nell'opera di informazione in merito alla rischiosità connessa alle varie lavorazioni ed agli efficaci approntamenti prevenzionali atti a diminuire quanto più possibile tale rischiosità.

d) "Cantiere di qualità"

L'Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance - e le Organizzazioni Sindacali territoriali, nel confermare che, tra gli obiettivi che esse intendono continuare a perseguire, il tema della sicurezza sul lavoro e della regolarità nei rapporti di lavoro del personale occupato nei cantieri edili rimane prioritario e di interesse comune, concordano sull'istituzione del servizio "Cantiere di Qualità", così come previsto dall'Accordo provinciale 30 luglio 2010 e dal successivo Accordo provinciale 22 ottobre 2012 (v. Accordi allegati).

Le parti si impegnano a promuovere presso tutte le Istituzioni Pubbliche e le Stazioni Appaltanti del territorio delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza il servizio "Cantiere di Qualità", al fine di una maggiore sensibilizzazione degli operatori del settore e della diffusione di pratiche virtuose nei confronti dei committenti e degli esecutori di opere edili.

Articolo 14 **Trasferta**

Norme per tutti gli operai, esclusi gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

A decorrere dal 1° dicembre 1980, i limiti territoriali oltre i quali l'operaio, comandato temporaneamente a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto di percepire la diaria del 10% di cui alla lettera A) dell'articolo relativo alla trasferta

del c.c.n.l. vigente, sono stabiliti, per tutti i Comuni delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza in Km. 10 dai confini territoriali del Comune di Assunzione.

Per le dislocazioni temporanee oltre i 2 Km. ed entro i 10 Km. dai confini territoriali del Comune di Assunzione, tale diaria compete nella misura dell'8%, mentre è elevata al 12% per quelle oltre i 20 Km.

La diaria stessa deve essere corrisposta sia per le ore normali che per le eventuali ore straordinarie.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, ma quelle di cui ai commi terzo e seguenti della lettera A) del sopra citato articolo del c.c.n.l. vigente.

Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

Valgono le norme speciali di cui alla lettera B) dell'articolo relativo alla trasferta del c.c.n.l. vigente.

* * * * *

Nei confronti dell'operaio in trasferta, che, in base alle norme generali o speciali dell'istituto, abbia diritto al vitto a carico dell'impresa, non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 6.

Su presentazione di idonea documentazione, l'operaio in trasferta ha diritto al rimborso, nei limiti della normalità, delle spese di trasporto affrontate per recarsi, con mezzi pubblici o privati, sul nuovo posto di lavoro. Qualora il valore del rimborso giornaliero sia inferiore all'indennità trasporti giornaliera, di cui al precedente articolo 4, al lavoratore sarà dovuta la differenza.

Dichiarazione a verbale

Gli operai addetti ai lavori di asfaltature e coperture impermeabili, inviati in trasferta, in caso di rientro in sede dopo le ore 20, in aggiunta al trattamento previsto dal presente articolo, hanno diritto a un pasto serale composto di una minestra, un secondo piatto ed un quarto di vino.

Articolo 15

Procedura di conformità - appalti e subappalti

Le parti confermano come fondamentale l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 14 del c.c.n.l. vigente, al fine di

contribuire al conseguimento dei comuni obiettivi di lotta al lavoro sommerso, regolarità dei rapporti di lavoro, trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.

Inoltre, ritengono indispensabile la massima responsabilizzazione di tutti coloro che operano nel settore nell'applicare quanto previsto dalle leggi, dai contratti e dagli accordi nazionali e provinciali.

Tenuto conto altresì che il citato articolo 14 alla lettera c) stabilisce che l'impresa appaltante o subappaltante è obbligata in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b), le parti convengono quanto segue.

A fronte della tempestiva e puntuale applicazione da parte dell'impresa appaltante o subappaltante degli oneri di comunicazione previsti dalla sopra citata lettera b), in caso di richiesta diretta ad ottenere l'adempimento di obblighi contrattuali o contributivi, le Organizzazioni sindacali territoriali si impegnano a proporre il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 103 del c.c.n.l., in prima istanza nei confronti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, datrici di lavoro dei dipendenti interessati, informandone contestualmente l'impresa appaltante o subappaltante e l'Assimpredil Ance.

Tale tentativo di conciliazione deve esaurirsi, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta delle Organizzazioni sindacali.

Inoltre, a maggior garanzia delle imprese e dei lavoratori, la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza è impegnata ad effettuare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 14, lettera b), le verifiche relative all'iscrizione alla Cassa Edile delle imprese appaltatrici o subappaltatrici e degli operai da esse dipendenti occupati nel cantiere in esame, ed è altresì impegnata a controllare la regolarità delle denunce e dei versamenti dovuti per gli anzidetti operai. L'esito di tali verifiche deve essere tempestivamente portato a conoscenza dell'impresa appaltante o subappaltante al fine di consentire all'impresa stessa, in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi di cui al 1° comma della lettera b) dell'articolo 14, di intervenire nei confronti dell'appaltatrice o della subappaltatrice per il rispetto della normativa di legge e di contratto.

L'impresa appaltante e/o subappaltante potrà chiedere, prima del pagamento del saldo finale, informazioni alla Cassa Edile circa gli adempimenti dovuti e/o effettuati per gli operai occupati nel cantiere per il periodo di esecuzione delle relative lavorazioni.

Articolo 16 Cassa Edile

Le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza risultano così determinate:

IMPRESE DEL GRUPPO A)

con meno di 1.800 ore mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente

| | a carico impresa | a carico operaio | totale |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| • Anzianità professionale edile ordinaria | 4,250% | ----- | 4,250% |
| • Fondo MIPI | 0,100% | ----- | 0,100% |
| • Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali | 0,150% | ----- | 0,150% |
| • Fondo nuove iniziative per la salute e la sicurezza | 0,250% | ----- | 0,250% |
| • Istruzione professionale | 1,000% | ----- | 1,000% |
| • Fondo per la sicurezza | (*) 0,150% | ----- | (*) 0,150% |
| • Fondo lavori usuranti e pesanti | 0,100% | ----- | 0,100% |
| • Quota territoriale adesione contrattuale | 0,741% | 0,741% | (**) 1,482% |
| • Quota nazionale adesione contrattuale | 0,222% | 0,222% | (**) 0,444% |
| • Previdenze sociali | 2,500% | 0,450% | 2,950% |
| Totali | 9,463% | 1,413% | 10,876% |

(*) con un massimale di versamento pari a € 1.500,00 annui per impresa a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, il contributo è dovuto nella misura dello 0,150% (Accordo provinciale 22 ottobre 2012).

(**) le percentuali indicate sono ricavate maggiorando del 18,50% e del 4,95% le aliquote dello 0,60% e dello 0,18%.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, nonché, per i lavoranti a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente. Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sentite le parti stesse.

IMPRESE DEL GRUPPO A)

con **1.800 o più ore** mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente

| | a carico impresa | a carico operaio | totale |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| • Anzianità professionale edile ordinaria | 2,250% | ----- | 2,250% |
| • Fondo MIPI | 0,100% | ----- | 0,100% |
| • Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali | 0,150% | ----- | 0,150% |
| • Fondo nuove iniziative per la salute e la sicurezza | 0,250% | ----- | 0,250% |
| • Istruzione professionale | 1,000% | ----- | 1,000% |
| • Fondo per la sicurezza | (*) 0,150% | ----- | (*) 0,150% |
| • Fondo lavori usuranti e pesanti | 0,100% | ----- | 0,100% |
| • Quota territoriale adesione contrattuale | 0,741% | 0,741% | (**) 1,482% |
| • Quota nazionale adesione contrattuale | 0,222% | 0,222% | (**) 0,444% |
| • Previdenze sociali | 2,500% | 0,450% | 2,950% |
| Totali | 7,463% | 1,413% | 8,876% |

(*) con un massimale di versamento pari a € 1.500,00 annui per impresa a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, il contributo è dovuto nella misura dello 0,150% (Accordo provinciale 22 ottobre 2012).

(**) le percentuali indicate sono ricavate maggiorando del 18,50% e del 4,95% le aliquote dello 0,60% e dello 0,18%.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, nonché, per i lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente.

Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sentite le parti stesse.

IMPRESE DEL GRUPPO B)

con 1.800 o più ore mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente, **iscritte** alla Cassa Edile di Milano **da almeno 60 mesi** e che abbiano sempre **provveduto con regolarità** a tutti gli adempimenti ed ai versamenti del dovuto

| | a carico impresa | a carico operaio | totale |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| • Anzianità professionale edile ordinaria | 2,250% | ----- | 2,250% |
| • Fondo MIPI | 0,100% | ----- | 0,100% |
| • Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali | 0,150% | ----- | 0,150% |
| • Fondo nuove iniziative per la salute e la sicurezza | 0,250% | ----- | 0,250% |
| • Istruzione professionale | 1,000% | ----- | 1,000% |
| • Fondo per la sicurezza | (*) 0,150% | ----- | (*) 0,150% |
| • Fondo lavori usuranti e pesanti | 0,100% | ----- | 0,100% |
| • Quota territoriale adesione contrattuale | 0,741% | 0,741% | (**) 1,482% |
| • Quota nazionale adesione contrattuale | 0,222% | 0,222% | (**) 0,444% |
| • Previdenze sociali | 2,000% | 0,350% | 2,350% |
| Totali | 6,963% | 1,313% | 8,276% |

(*) con un massimale di versamento pari a € 1.500,00 annui per impresa a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, il contributo è dovuto nella misura dello 0,150% (Accordo provinciale 22 ottobre 2012).

(**) le percentuali indicate sono ricavate maggiorando del 18,50% e del 4,95% le aliquote dello 0,60% e dello 0,18%.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, nonché, per i lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente.

Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sentite le parti stesse.

Articolo 17

Anzianità Professionale Edile

Come stabilito al precedente articolo 16, il contributo per l'anzianità professionale edile deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza alla quale sono affidati, in gestione speciale e separata, tutti i compiti previsti dall'apposito Regolamento nazionale di attuazione.

Articolo 18

Formazione professionale

Valgono le disposizioni dell'accordo pattuito in data 30 gennaio 1986 tra l'Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali stipulanti, nonché le disposizioni del c.c.n.l. vigente, in materia di formazione professionale e di apprendistato.

Una parte del contributo per le previdenze sociali, di cui al precedente articolo 16, è utilizzata per dare ulteriore impulso alle iniziative intersindacali congiunte nel campo della formazione professionale di settore, con la realizzazione di opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali gli operai ritenuti idonei, incoraggiare ulteriormente gli operai medesimi a frequentarli e favorire l'afflusso delle nuove leve ai corsi stessi.

* * * * *

Il contributo a carico delle imprese per l'istruzione professionale, di cui al precedente articolo 16, è destinato al finanziamento delle attività dell'Ente scuola edile milanese, nonché, nelle misure stabilite dagli accordi provinciali vigenti, al finanziamento dei corsi per l'addestramento professionale dei tecnici e delle attività del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Detto contributo è destinato al finanziamento delle scuole e dei corsi per lavoratori edili ed affini, istituiti o da istituirsi dalle parti firmatarie del presente contratto, nonché per la concessione di premi una tantum agli allievi promossi ed a quelli licenziati dai corsi stessi.

Il contributo in parola è accantonato presso la Cassa Edile, la quale provvederà ad erogare gli importi maturati all'Ente scuola edile milanese ed al Comitato Paritetico Territoriale, secondo quanto stabilito dagli accordi territoriali.

Articolo 19

Prestazione Cassa Edile per carenza malattia

La Cassa Edile corrisponde, negli eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni, una prestazione in misura fissa denominata indennizzo per carenza.

Tale prestazione non può superare l'importo complessivo di € 150,00 lordi nel singolo anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica.

Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari o superiore a 3 giorni, la prestazione è riconosciuta nella misura intera sopra indicata. In caso contrario, al lavoratore va riconosciuto, per ogni giornata di assenza relativa alla prima malattia, un terzo dell'importo complessivo e la rimanente parte, sino al raggiungimento dei 150,00 euro lordi nell'anno, va corrisposta in concomitanza con eventuali successive assenze per malattia di durata non superiore a 6 giorni.

Nei casi di malattia con prognosi inferiore a 4 giorni, l'impresa è tenuta - limitatamente al numero di eventi nell'anno sufficienti a far riconoscere al singolo operaio l'intera prestazione - ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell'attestato di malattia.

Il diritto all'indennizzo per carenza malattia matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei dodici mesi o 500 ore di lavoro ordinario nei tre mesi antecedenti il mese di presentazione della richiesta e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno dodici mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1° gennaio 2012 e sino alla data di scadenza del presente contratto.

Il fondo destinato alla prestazione è pari a € 400.000 annui. La Cassa Edile comunicherà alle Parti, entro il mese successivo ad ogni semestre, l'andamento dell'accesso alla prestazione, per consentirne una valutazione ed eventuale rimodulazione, ai fini del rispetto dello stanziamento annuo massimo previsto.

In ogni caso, nel momento in cui la Cassa Edile rilevi l'eventuale possibile superamento dello stanziamento anzidetto in misura non inferiore al 10% lo comunicherà tempestivamente alle Parti, le quali dovranno, nei due mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia.

Nel frattempo, la Cassa Edile sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le Parti non raggiungano l'accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, sempre nel rispetto dello stanziamento annuo complessivo.

Articolo 20

Diritti sindacali

a - Cariche sindacali

In applicazione del c.c.n.l. vigente, ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi provinciali dei Sindacati territoriali delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza è riconosciuta, per la partecipazione alle riunioni dei Comitati stessi, la cumulabilità trimestrale dei permessi retribuiti ivi previsti.

Tali permessi saranno richiesti dai Sindacati di appartenenza, con lettera a firma autografa dei Segretari provinciali dei Sindacati medesimi.

b - Quote di adesione contrattuale e deleghe

Le quote di adesione contrattuale, nazionali e territoriali, di cui al c.c.n.l. vigente, devono essere versate, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Ai sensi del c.c.n.l. vigente è confermata la facoltà degli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sottoscritte, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La misura di detto importo cedibile per delega è stabilita dalle stesse parti stipulanti con separato verbale di accordo, di anno in anno.

Le modalità da seguire per il versamento delle quote territoriali di adesione contrattuale e per la loro ripartizione tra le Associazioni sindacali stipulanti, come pure le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe, sono oggetto di separati accordi tra le stesse Organizzazioni sindacali e la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

c - Delegato d'impresa

Nelle unità produttive per le quali non trovi applicazione la normativa sulle r.s.u., i lavoratori hanno diritto di eleggere un delegato d'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.

Articolo 21

Multe e trattenute

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma del c.c.n.l., sono devoluti a favore della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Articolo 22

Disciplina degli assorbimenti

Sono assorbiti, sino a concorrenza, i trattamenti dovuti o comunque in atto per gli stessi istituti nelle aziende, restando immutate le condizioni più favorevoli eventualmente già praticate ai lavoratori da singole imprese, esclusa ogni possibilità di cumulo anche parziale di tali condizioni con quelle della presente normativa.

Articolo 23

Disposizioni di rinvio

Per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, valgono le disposizioni del c.c.n.l. vigente e degli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni nazionali. Le disposizioni del precedente contratto provinciale 13 settembre 2006 e dei relativi accordi aggiuntivi, come modificate dallo stesso c.c.n.l., valgono sino all'entrata in vigore della presente normativa.

Articolo 24

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° luglio 2011 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2013.

**Accordo collettivo
22.12.2011
per gli impiegati**

Verbale di accordo

In Milano, il 22 dicembre 2011

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE**

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, e in particolare gli articoli 46, nel testo di cui al predetto verbale di accordo, e 48 del citato c.c.n.l.,

in correlazione

con i miglioramenti riconosciuti agli operai con l'accordo in data odierna tra le stesse parti contraenti,

viene stipulato

il presente accordo collettivo, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Articolo 1

Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le disposizioni del c.c.n.l. vigente.

Su richiesta degli impiegati occupati nell'impresa, assistiti o rappresentati rispettivamente dalle proprie Organizzazioni territoriali o dalla r.s.u., se costituita, si possono convenire orari flessibili all'inizio e al termine della giornata lavorativa.

L'accordo deve risultare da atto scritto, sottoscritto da tutti i soggetti stipulanti.

Il margine di flessibilità non può superare i sessanta minuti giornalieri ed il recupero a regime normale non può avvenire oltre l'ultimo giorno del mese in corso.

Anche al fine di agevolare e rendere effettivo il godimento dei permessi individuali, le imprese ed i lavoratori potranno convenire la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.

Al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, lett. B), comma 4, del c.c.n.l. vigente, le richieste di fruizione dei permessi individuali dovranno essere presentate per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.

Esaurito il godimento dei permessi individuali retribuiti maturati ai sensi dell'articolo 43, lett. B), del c.c.n.l. vigente, e fermo quanto previsto dall'articolo 89 del predetto c.c.n.l., all'impiegato che ne faccia motivata richiesta per esigenze personali o familiari è concesso un permesso mensile della durata di 4 ore lavorative consecutive, con obbligo di recupero a regime normale nel mese stesso o, comunque, entro i quindici giorni lavorativi immediatamente successivi alla fruizione. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 2 ore al giorno, nel rispetto del limite massimo giornaliero di 10 ore lavorative.

Restano ferme le condizioni di miglior favore già in essere.

Articolo 2

Premio di produzione

Ai sensi dell'articolo 46 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 cessa l'elemento economico territoriale e gli importi in atto di tale elemento sono conglobati nel premio di produzione.

Pertanto, da tale data gli importi mensili del premio di produzione in vigore per tutti i Comuni delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, sono i seguenti:

| | | |
|--|---|--------|
| 7° livello - quadri e 1ª categoria super | € | 379,43 |
| 6° livello - 1ª categoria | € | 347,35 |
| 5° livello - 2ª categoria | € | 288,74 |
| 4° livello - Impiegati di 4° livello | € | 261,62 |
| 3° livello - 3ª categoria | € | 241,22 |
| 2° livello - 4ª categoria | € | 215,94 |
| 1° livello - 4ª categoria primo impiego | € | 185,64 |

Articolo 3

Elemento variabile della retribuzione - EVR

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 3 dell'accordo per gli operai.

Dichiarazione a verbale

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Articolo 4

Mensa

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 6 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 140,79 mensili.

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza

al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Chiarimenti a verbale

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le differenze concordate rispetto alla disciplina pattuita per gli operai.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

Fermo restando quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 44 del c.c.n.l. vigente, per determinare la quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa ai soli fini fiscali e contributivi si divide l'importo mensile per il numero dei giorni lavorati nel mese, considerando giorni lavorati quelli in cui sia stata effettuata una prestazione lavorativa pari o superiore a quattro ore.

Articolo 5 Indennità trasporti

A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 55,86 a euro 59,07 mensili.

A decorrere dal 1° luglio 2012, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 65,49 mensili.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Chiarimenti a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, all'impiegato sarà dovuta l'eventuale differenza tra il rimborso giornaliero delle spese di viaggio e la misura dell'indennità trasporti ragguagliata a giornata (euro 59,07 o euro 65,49 diviso 173 per 8).

Articolo 6

Disciplina degli assorbimenti

Sono assorbiti, sino a concorrenza, i trattamenti dovuti o comunque in atto per gli stessi istituti nelle aziende, restando immutate le condizioni più favorevoli eventualmente già praticate ai lavoratori da singole imprese, esclusa ogni possibilità di cumulo anche parziale di tali condizioni con quelle della presente normativa.

Articolo 7

Disposizioni di rinvio

Circa i diritti sindacali, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 20 lettera a) e lettera c), del contratto provinciale 22 dicembre 2011 per gli operai.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo, valgono le disposizioni - relative agli impiegati - di cui al c.c.n.l. vigente ed ai successivi accordi.

**Tabelle
retributive
dal 1° gennaio 2012**

| | (1) Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012 | (2) Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 | (3) Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 | (4) Ripost annui (4,95% su 1+2+3) dal 1° ott. 2000 | (5) Totale 1+2+3+4 | (6) Maggior. ferie e gratifica natalizia (18,50% su 1+2+3) (**) | (7) Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2012 (*) | (8) Totale retribuzione lorda (5+6+7) (*) |
|---|--|---|---|---|-----------------------|--|--|--|
| Operai | | € 6,48 | € 3,07 | € 0,55 | € 11,71 | € 2,06 | € 0,22 | € 13,99 |
| Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza | | | | | | | | |
| Operai di 4° livello | | € 6,48 | € 3,06 | € 0,52 | € 11,09 | € 1,96 | € 0,21 | € 13,26 |
| Operai specializzati - 3° livello | | € 6,01 | € 3,06 | € 0,52 | € 11,09 | € 1,96 | € 0,21 | € 13,26 |
| <ul style="list-style-type: none"> - carpentiere specializzato - muratore specializzato, pontatore, ferraiolo - gruista, fabbro di cantiere, falegname specializzato, meccanico elettricista - autista meccanico, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili (***) - applicatore di asfalto, posatore di coperture impermeabili - sabbatore, aiutante posatore di coperture impermeabili - applicatore di mosaico di l.a., posatore di linoleum, posatore di pavimenti in legno (parchetti), posatore di pavimenti o di investimenti - conduttore tutti compressori stradali patentato, posatore mattonelle di asfalto compresso - scarpellino, posatore, cubettista - pittore decoratore murale - decoratore di ditte, insegne, verniciatore, imitatore di marmi e legni - letterista, doratore - decoratore in stucco e inquadrate - stuccatore da banco, modellista - inquadrate cementista - stuccatore | | | | | | | | |

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 31/4/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa**, attualmente pari ad **euro 6,86 giornalieri**, sarà elevata ad **euro 8,76 giornalieri** dal 1° gennaio 2013, mentre l'indennità trasporti è pari ad **euro 2,86 giornalieri** dal 1° gennaio 2012 e sarà elevata ad **euro 3,26 giornalieri** dal 1° luglio 2012. L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

edili, la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(*) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(**) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(***) Adli autisti di conduttori di macchine semoventi, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza, fermo restando il computo su tali ore ordinate sia del 14,20% da accantonare alla Cassa Edile, sia del 4,95% da corrispondere in busta paga per riposi annui.

| Operai | (1) Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012 | (2) Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 | (3) Ex Indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 | (4) Riposi annui (4,95% su 1+2+3) dal 1° ott. 2000 | (5) Totale 1+2+3+4 | (6) Maggior ferie e gratiffica natalizia (18,50% su 1+2+3) (**) | (7) Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2012 (*) | (8) Totale retribuzione lorda (5+6+7) (*) |
|--|--|---|---|---|--------------------------|--|--|--|
| Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza | € 5,41 | € 1,35 | € 3,05 | € 0,49 | € 10,30 | € 1,81 | € 0,19 | € 12,30 |
| Operai qualificati - 2° livello - muratore qualificato, carpentiere qualificato, falegname qualificato - autista conducente, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili (****) - caldaio - aiuto applicatore di mosaico, aiutante posatore di linoleum, aiutante posatore di pavimenti o di investimenti - asfaltista stradale - selciatore, fabbro, falegname - imbiancatore - verniciatore - stuccatore di plati e pareti (fisciatore) - stuccatore da banco, scarpellino, lucidatore | | | | | | | | |

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 31/4/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa**, attualmente pari ad **euro 6,86 giornalieri**, sarà elevata ad **euro 3,26 giornalieri** dal 1° luglio 2012.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, se corrisposta agli addetti ai cantieri edili; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(*) Limite a titolo di EVR e corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(**) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(***) Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali, medie annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza, fermo restando il computo su tali ore ordinarie sia del 14,20% da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratiffica natalizia (18,50% ai fini contributivi e fiscali), sia del 4,95% da corrispondere in busta paga per riposi annui.

| | (1) Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012 | (2) Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 | (3) Ex Indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 (**) | (4) Ripost annui (4,95% su 1+2+3) dal 1° ott. 2000 | (5) Totale 1+2+3+4 | (6) Maggior. ferie e gratifica natalizia (18,50% su 1+2+3) (***) | (7) Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2012 (*) | (8) Totale retribuzione lorda (5+6+7) (*) |
|---|--|---|--|---|--------------------------|---|--|--|
| Operai | | | | | | | | |
| Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza | | | | | | | | |
| Operai comuni - 1° livello | | | | | | | | |
| - aiuto pontatore, addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie e addetto all'uso di vibratori, sifoni e pipe; lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa, aiuto ferratolo | | | | | | | | |
| - aiutante asfaltatore, manovale addetto alle coperture impermeabili | | | | | | | | |
| - aiutante asfaltista, apprendista posatore di mattonelle, allievo conducente rulli e compressori stradali | € 4,63 | € 1,16 | € 3,02 | € 0,44 | € 9,25 | € 1,63 | € 0,16 | € 11,04 |
| - bitumatore stradale | | | | | | | | |
| - battitore di cubetti, aiuto posatore, sterratore | | | | | | | | |
| - cementista, scarpellino, lucidatore, gettatore | | | | | | | | |
| - badilante | | | | | | | | |
| - manovale | | | | | | | | |
| - garzone | | | | | | | | |
| - facchino | | | | | | | | |
| - megazziniere | | | | | | | | |
| - guardiano, fattorino | € 4,16 | € 1,04 | € 2,52 | € 0,38 | € 8,10 | € 1,43 | € 0,14 | € 9,67 |
| - guardiano con alloggio | € 3,70 | € 0,93 | € 2,51 | € 0,35 | € 7,49 | € 1,32 | € 0,13 | € 8,94 |

(*) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(**) Il valore orario dell'ex indennità di contingenza dei lavoratori discontinui è stato adeguato al disposto del decreto legislativo n. 662/2003.

(***) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 31/4/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la misura dell'indennità sostitutiva di mensa, attualmente pari ad euro 6,86 giornalieri, sarà elevata ad euro 8,76 giornalieri dal 1° gennaio 2013, mentre l'indennità trasporti è pari ad euro 2,86 giornalieri dal 1° gennaio 2012 e sarà elevata ad euro 3,26 giornalieri dal 1° luglio 2012.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, se corrisposta agli addetti ai cantieri edili; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

Addetti ai lavori ferroviari e tramviari - Articolo 21, punto B) c.c.n.l. 18 giugno 2008

| | (1) Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012 | (2) Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 | (3) Ex Indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 | (4) Riposi annui (4,95% su 1+2+3) dal 1° ott. 2000 | (5) Totale 1+2+3+4 | (6) Indennità di cantiere ferroviario 15% su 1+2+3 | (7) Maggior. ferie e gratifica natalizia (18,50% su 1+2+3) (***) | (8) Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2012 (*) | (9) Totale retribuzione lorda (5+6+7+8) (*) |
|--|--|---|--|---|--------------------------|--|---|--|--|
| Operai di 4° livello | € 6,48 | € 1,61 | € 3,07 | € 0,55 | € 11,71 | € 1,67 | € 2,06 | € 0,22 | € 15,66 |
| Operai specializzati - 3° livello - Addeito ai lavori di armamento ferroviario | € 6,01 | € 1,50 | € 3,06 | € 0,52 | € 11,09 | € 1,59 | € 1,96 | € 0,21 | € 14,85 |
| Operai qualificati - 2° livello - addetto ai lavori di armamento ferroviario e tramviario | € 5,41 | € 1,35 | € 3,05 | € 0,49 | € 10,30 | € 1,47 | € 1,81 | € 0,19 | € 13,77 |
| Operai comuni - 1° livello - addetto ai lavori di armamento ferroviario e tramviario, manovale - magazziniere addetto ai magazzini di cantiere | € 4,63 | € 1,16 | € 3,02 | € 0,44 | € 9,25 | € 1,32 | € 1,63 | € 0,16 | € 12,36 |

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 31/4/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa**, attualmente pari ad **euro 6,86 giornalieri**, sarà elevata ad **euro 8,76 giornalieri** dal 1° gennaio 2013. L'indennità trasporti prevista dal citato Accordo non è dovuta agli operai addetti ai lavori ferroviari e tramviari, in quanto assorbita dall'indennità di cantiere ferroviario del 15%. L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(*) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'erogazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(**) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

| Impiegati e Quadri | Retribuzioni mensili per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza | Stipendio minimo mensile dal 1° gennaio 2012 | Premio di produzione dal 1° gennaio 2011 | Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 | Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2012 (*) | Totale retribuzione lorda 1+2+3+4 (*) |
|--|---|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 7° livello - quadri (**) | e 1.a categoria super | € 1.600,71 | € 379,43 | € 544,15 | € 59,58 | € 2.583,87 |
| 6° livello - 1.a categoria | | € 1.440,63 | € 347,35 | € 539,96 | € 53,63 | € 2.381,57 |
| 5° livello - 2.a categoria | | € 1.200,52 | € 288,74 | € 533,68 | € 44,69 | € 2.067,63 |
| 4° livello - Impiegati di 4° livello | | € 1.120,51 | € 261,62 | € 531,58 | € 41,71 | € 1.955,42 |
| 3° livello - 3.a categoria | | € 1.040,46 | € 241,22 | € 529,49 | € 38,73 | € 1.849,90 |
| 2° livello - 4.a categoria | | € 936,42 | € 215,94 | € 526,76 | € 34,86 | € 1.713,98 |
| 1° livello - 4.a categoria primo impiego (***) | | € 800,36 | € 185,64 | € 523,20 | € 29,79 | € 1.538,99 |

Inoltre, gli impiegati e i quadri hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa**, attualmente pari ad **euro 110,57 mensili**, sarà elevata ad **euro 140,79 mensili** dal 1° gennaio 2013, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 59,07 mensili** dal 1° gennaio 2012 e sarà elevata ad **euro 65,49 mensili** dal 1° luglio 2012. L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, se corrisposta agli addetti ai cantieri edili; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale. Per la determinazione della quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa vale quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo 22 dicembre 2011.

AVVERTENZA
L'importo orario del trattamento economico spettante agli impiegati edili si ottiene dividendo per 173 gli importi mensili. Il coefficiente 25 resta esclusivamente per la determinazione della quota giornaliera della retribuzione di fatto ai fini del pagamento delle festività cadenti in domenica nonché per la maggiorazione da riconoscere in aggiunta alla normale retribuzione del mese di novembre, quale trattamento per l'ex festività nazionale del 4 novembre.

(*)L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(**)Con decorrenza 7 febbraio 1988 ed in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, il c.c.n.l. ha regolamentato la categoria dei quadri. Il riconoscimento in forma scritta, da parte dell'impresa, della qualifica di quadro, comporta l'attribuzione di un'indennità di funzione di euro 140,00 mensili dal 1° giugno 2008.

(***)Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

Apprendisti operai minorenni - Articolo 92, comma 31, c.c.n.l. 18 giugno 2008 - Accordo provinciale 2 ottobre 1984

| Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza APPRENDISTI OPERAI MINORENNI (durata massima 3 anni) | (1) Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012 | (2) Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 | (3) Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 | (4) Riposti annui 4,95% su (1+2+3) dal 1° ottobre 2000 | (5) Totale 1+2+3+4 | (6) Maggior. ferie e gratifica natalizia (18,50% su 1+2+3) (**) | (7) Elemento variabile della retribuzione EVR dal 1° gennaio 2012 (*) | (8) Totale retribuzione lorda (5+6+7) (*) |
|---|--|---|---|---|-----------------------|--|--|--|
| 1° semestre | € 3,25 | € 0,81 | € 1,83 | € 0,29 | € 6,18 | € 1,09 | € 0,11 | € 7,38 |
| 2° semestre | € 3,52 | € 0,89 | € 1,98 | € 0,32 | € 6,71 | € 1,18 | € 0,12 | € 8,01 |
| 3° semestre | € 3,79 | € 0,95 | € 2,13 | € 0,34 | € 7,21 | € 1,27 | € 0,13 | € 8,61 |
| 4° semestre | € 4,06 | € 1,01 | € 2,28 | € 0,36 | € 7,71 | € 1,36 | € 0,14 | € 9,21 |
| 5° semestre | € 4,33 | € 1,09 | € 2,44 | € 0,39 | € 8,25 | € 1,45 | € 0,15 | € 9,85 |
| 6° semestre | € 4,60 | € 1,15 | € 2,59 | € 0,41 | € 8,75 | € 1,54 | € 0,16 | € 10,45 |

Inoltre in base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti operai hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli operai. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare. L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, se corrisposta agli addetti ai cantieri edili; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(*) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emissione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(**) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

N.B. Il contributo INPS a carico del datore di lavoro (v. Suggerimento Assimpredil Ance n. 41/2007) comprende anche la quota per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La legge n. 183/2011 ha previsto l'esenzione contributiva per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 per le imprese che abbiano sino a 9 dipendenti in forza (v. Suggerimento n. 364/2011).

Apprendisti impiegati minorenni - Articolo 92, comma 31, c.c.n.l. 18 giugno 2008 - Accordo provinciale 2 ottobre 1984

| | (1) Stipendio minimo mensile dal 1° gennaio 2012 | (2) Premio di produzione dal 1° gennaio 2011 | (3) Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 | (4) Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2012 (*) | (5) Totale retribuzione lorda 1+2+3+4 (*) |
|-------------|---|---|---|--|--|
| 1° semestre | € 624,28 | € 144,74 | € 317,69 | € 23,24 | € 1.109,95 |
| 2° semestre | € 676,30 | € 156,79 | € 344,16 | € 25,17 | € 1.202,42 |
| 3° semestre | € 728,32 | € 168,86 | € 370,64 | € 27,11 | € 1.294,93 |
| 4° semestre | € 780,35 | € 180,92 | € 397,12 | € 29,05 | € 1.387,44 |
| 5° semestre | € 832,37 | € 192,98 | € 423,59 | € 30,98 | € 1.479,92 |
| 6° semestre | € 884,39 | € 205,04 | € 450,07 | € 32,92 | € 1.572,42 |

Inoltre in base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti impiegati hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli impiegati. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.
L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, se corrisposta agli addetti ai cantieri edili; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale. Per la determinazione della quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa vale quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo 22 dicembre 2011.

(*) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emaneazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

N.B. Il contributo INPS a carico del datore di lavoro (v. Suggerimento Assimpredil Ance n. 41/2007) comprende anche la quota per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La legge n. 183/2011 ha previsto l'esenzione contributiva per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 per le imprese che abbiano sino a 9 dipendenti in forza (v. Suggerimento n. 364/2011).

Verbali di accordo aggiuntivi

Verbale di accordo

Finanziamento del CPT

In Milano, addì 26 novembre 2002,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI - **ASSIMPREDIL** -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano e di Lodi,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.**
- SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI -
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI;

visto

- il punto A) dell'articolo 87 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000,

- l'allegato E) del predetto c.c.n.l.,

- l'articolo 13, punto a) dello Statuto dell'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT),

- l'accordo provinciale 15 luglio 2002;

considerato

- che le parti, nel confermare che la materia della sicurezza sul lavoro riveste carattere prioritario per il settore, hanno affidato al CPT ulteriori compiti di consulenza ed assistenza a beneficio delle imprese e dei lavoratori, per il miglioramento delle condizioni di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- che l'allegato E) ha modificato le modalità di finanziamento della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT), prevedendo che il contributo annuo fissato dalle Organizzazioni nazionali venga versato direttamente dai Comitati paritetici territoriali, anziché dalle scuole edili;

- la necessità di disporre, anche a livello territoriale, il finanziamento diretto del CPT;

le parti convengono che:

- 1) a partire dal primo trimestre dell'anno 2003, le attività del CPT saranno finanziate mediante una quota pari allo 0,25% del contributo complessivo relativo all'istruzione professionale di cui agli articoli 16 e 18 del contratto integrativo provinciale 12 marzo 1998;
- 2) la locale Cassa Edile, a far tempo dal mese di gennaio 2003, trasmetterà direttamente al CPT, con cadenza trimestrale anticipata, la quota proporzionale dell'importo complessivo annuale spettante al Comitato stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbale di accordo

Riduzione contribuzione APE - Istituzione Fondo "Nuove iniziative per la salute e la sicurezza"

In Milano, addì 22 dicembre 2008

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano e di Lodi,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.**
- SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI;

visti

- l'articolo 91 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 (All. 21);

- l'articolo 109 del C.C.N.L. 20 maggio 2004;

- il Protocollo sugli Organismi Bilaterali (All. 34 al verbale di accordo 18 giugno 2008);

- gli articoli 16 e 18 del Contratto provinciale 13 settembre 2006, integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004;

- l'Accordo provinciale 26 novembre 2002 per il finanziamento delle attività del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza (CPT);

considerato

- che le entrate relative al "Fondo per l'Anzianità professionale edile ordinaria", istituito presso la Cassa Edile di Milano, risultano eccedenti rispetto alle attuali esigenze economiche del Fondo stesso;

- che la Cassa medesima provvederà a liquidare quanto dovuto a titolo di anzianità professionale edile ordinaria agli aventi diritto;

- che le parti ritengono necessario supportare i nuovi impegni del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, anche in relazione a quanto previsto dal rinnovo del contratto collettivo nazionale,

convengono quanto segue.

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota contributiva a carico delle imprese, da versare alla Cassa Edile di Milano per Anzianità Professionale Edile Ordinaria, attualmente pari al 2,50% per le imprese che nell'anno di bilancio precedente abbiano mediamente accantonato alle Casse Edili del sistema ANCE almeno 1.800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati, certificate dalle Casse stesse secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile di Milano, ed al 4,50% per quelle non in possesso dei predetti requisiti, sono ridotte rispettivamente al 2,25% ed al 4,25% dell'imponibile utile per i versamenti alla Cassa stessa.
- 2) Dal 1° gennaio 2009 è istituito presso la Cassa Edile di Milano un apposito fondo denominato "Nuove iniziative per la salute e la sicurezza (N.I.S.S.)", alimentato da un'aliquota contributiva dello 0,25% sull'imponibile Cassa Edile a carico dei datori di lavoro. L'importo corrispondente alla percentuale di cui sopra è attribuito al CPT e sarà trasmesso al predetto Ente dalla Cassa Edile con le modalità e alle scadenze attualmente in vigore.
- 3) In relazione all'eventuale incremento del personale tecnico, che si rendesse necessario per la realizzazione degli impegni istituzionali del CPT, le parti concordano che i nuovi ingressi avvengano prevalentemente con contratto di lavoro subordinato, privilegiando i neodiplomati provenienti dall'Istituto Bazzi e i neolaureati del Politecnico di Milano.
- 4) Il CPT fornirà semestralmente alle parti sociali territoriali un resoconto relativo all'andamento dei progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione, comprensivo degli oneri inerenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbale di accordo

Formazione di primo ingresso nel settore

In Milano, addì 23 febbraio 2009

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDILANCE** -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A.-C.I.S.L.** - DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

visti

- l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- gli allegati 20 e 21 dell'accordo nazionale 18 giugno 2008, per il rinnovo del C.C.N.L. 20 maggio 2004;

- l'articolo 110 del C.C.N.L. 20 maggio 2004;

- l'articolo 13 del contratto provinciale 13 settembre 2006;

considerato

che si rende necessario coordinare la disciplina nazionale in materia di formazione alla professione ed alla sicurezza con le previsioni del contratto integrativo per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza nonché stabilire norme attuative di tale disciplina;

convengono quanto segue.

- 1) Per il periodo di vigenza del servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale previsto ai punti a), b) e c) dell'ultimo comma dell'Allegato 21 all'accordo nazionale 18 giugno 2008, l'effettivo inizio del rapporto di lavoro degli operai che accedono per la prima volta al settore è condizionato al rilascio dell'attestato di frequenza

del corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza.

- 2) Per “operaio che accede per la prima volta nel settore” deve intendersi - anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del contratto provinciale 13 settembre 2006 - il lavoratore italiano che non possa provare con apposita documentazione di aver già avuto una pregressa esperienza lavorativa presso un cantiere edile, ovvero il lavoratore straniero che non possa dimostrare di aver già lavorato in Italia presso un cantiere edile, anche nel caso in cui abbia prestato la propria attività lavorativa nel settore nel Paese di origine.
Resta comunque escluso dall’obbligo di effettuare il corso di cui al punto precedente il lavoratore straniero che abbia frequentato corsi di formazione presso il proprio Paese di origine promossi da convenzioni con gli Enti bilaterali italiani.
- 3) Per gli operai in possesso dell’attestato di frequenza del corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza, l’obbligo di partecipazione agli incontri in tema di sicurezza sul lavoro previsti dall’articolo 13 del contratto provinciale 13 settembre 2006 è ridotto ad una sola giornata. Resta fermo l’obbligo di frequenza ad entrambe le giornate per i tecnici di cantiere che entrano per la prima volta nel settore.
- 4) A seguito di comunicazione da parte di ESEM, la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza erogherà agli operai, che abbiano frequentato il corso di 16 ore di cui al punto 1), una somma *una tantum* pari ad euro 50,00 netti, quale rimborso forfetario delle spese sostenute in relazione alla frequenza al corso. Le modalità operative per l’attuazione di quanto precede sono definite dalla Cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbale di accordo

Cantiere di qualità

In Milano, addì 30 luglio 2010,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A.-C.I.S.L.** - DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

premesso che

- la diffusione di modelli culturali e buone pratiche che incoraggino comportamenti rispettosi della sicurezza e della regolarità da parte di tutti i soggetti comunque coinvolti nell'attività produttiva ed organizzativa dei cantieri costituisce obiettivo comune delle parti sottoscritte;

- l'esperienza degli ultimi anni relativa al "Bollino blu" ha consentito di limitare numero e gravità degli infortuni sul lavoro e di regolarizzare le anomalie riscontrate;

- il controllo giornaliero degli accessi al cantiere dei vari soggetti concorrenti alla realizzazione delle opere edili costituisce, da un lato, un valido strumento di controllo della regolarità del personale e dei lavoratori autonomi occupati nel cantiere, dall'altro, un efficace strumento di tutela per le imprese committenti ed appaltatrici in relazione alla responsabilità solidale nei confronti dei dipendenti degli appaltatori e dei subappaltatori per i trattamenti retributivi, contributivi e fiscali ad essi spettanti;

visti

- l'accordo provinciale 15 luglio 2002, che ha previsto l'attribuzione a tutte le imprese ed i lavoratori presenti nei cantieri oggetto di monitoraggio da parte dei tre Enti paritetici territoriali di settore di un

apposito attestato, con possibilità di pubblicizzazione da parte degli Enti e delle imprese;

- l'accordo provinciale 3 marzo 2003, che ha definito le procedure per il rilascio da parte dei tre Enti paritetici di un attestato unico denominato "Bollino blu" in merito alla correttezza dei rapporti di lavoro, alla regolarità di applicazione di norme essenziali di sicurezza ed alla formazione acquisita dai lavoratori occupati nel cantiere oggetto della verifica;
- il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, recante le disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che ha abrogato e sostituito, tra gli altri, il D.Lgs. n. 626/1994 e il D.Lgs. n. 494/1996;
- i contratti nazionali 20 maggio 2004, 18 giugno 2008 e 19 aprile 2010 ed il contratto provinciale 13 settembre 2006;
- l'accordo provinciale 22 marzo 2010, che ha affidato ad un'apposita Commissione paritetica il compito di rivedere ed aggiornare le procedure di concessione del "Bollino blu";

le parti convengono quanto segue.

1. Il servizio di monitoraggio di cui agli accordi provinciali 15 luglio 2002 e 3 marzo 2003 è rinominato **"Cantiere di qualità"**;
2. L'adesione al servizio "Cantiere di qualità" può essere richiesta solamente da impresa edile iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per cantieri operanti nelle province di competenza della medesima Cassa Edile;
3. qualora la richiesta non provenga dal committente o dall'impresa affidataria/appaltante principale, è comunque necessario che ne venga acquisito il consenso preventivo, in quanto il monitoraggio concerne tutte le imprese esecutrici presenti nel cantiere e tutto il personale autorizzato all'ingresso nel cantiere stesso;
4. il servizio è attivato e svolto come da procedura di cui all'allegato n. 1 al presente accordo, del quale costituisce parte integrante e si conclude con il rilascio di una attestazione;
5. la procedura per la revoca dell'attestazione è quella di cui all'allegato n. 2 al presente accordo, del quale costituisce parte integrante;
6. le verifiche da parte degli Enti paritetici saranno effettuate sulla base degli allegati n. 3, n. 4 e n. 5 al presente accordo, del quale costituiscono parte integrante;
7. l'adesione al servizio, prevedendo la verifica della documentazione

relativa all'unità produttiva interessata e della presenza delle figure obbligatorie di sistema aziendale, costituisce presupposto per l'adozione di un sistema di gestione salute e sicurezza (OHSAS 18001/Linee guida UNI-INAIL) idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ed all'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

8. le parti, congiuntamente, promuoveranno l'attestazione di " Cantiere di qualità " presso gli Organi di vigilanza, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 51, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dalla Direttiva 18 settembre 2008 del Ministro del Lavoro e dall'allegato 9, parte quarta, dell'accordo 19 aprile 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 2008;
9. le parti si attiveranno presso l'INAIL per il riconoscimento dello sconto tariffario ai sensi dell'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione della tariffa, approvate con D.M. 12 dicembre 2000, nonché presso altri Enti pubblici e privati per l'individuazione di ulteriori forme di premialità a beneficio delle imprese che abbiano ottenuto l'attestazione di "Cantiere di qualità";
10. per le imprese che abbiano ottenuto l'attestazione, le parti determineranno, con successivo accordo, una riduzione dei contributi dovuti alla Cassa Edile nonché le modalità per il riconoscimento e per l'eventuale revoca della riduzione medesima. L'entità della riduzione sarà stabilita previa individuazione della voce di bilancio cui attingere nonché verifica delle risorse a tal fine disponibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Allegati omissi)

Verbale di accordo

Revisione e aggiornamento procedure "Cantiere di qualità"

In Milano, addì 22 ottobre 2012,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPRESORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DEI COMPRESORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

- l'accordo provinciale 30 luglio 2010, intitolato "Cantiere di qualità", che ha previsto un servizio di monitoraggio dei cantieri tramite gli Enti paritetici territoriali del settore edile, secondo la procedura allegata al medesimo accordo, che si conclude con il rilascio di un'attestazione;

considerata

- alla luce delle osservazioni formulate dagli Organi pubblici di controllo e dagli Enti paritetici, la necessità di aggiornare alcuni aspetti della procedura anzidetta e degli allegati riportanti le tipologie di verifica da effettuarsi a cura degli Enti paritetici;

convengono

di approvare, quale parte integrante del presente accordo, i documenti acclusi e di seguito elencati, che sostituiscono, dalla data odierna, gli allegati numeri 1, 2, 3, 4, e 5 all'accordo provinciale 30 luglio 2010:

- allegato 1: Procedura per l'attivazione e lo svolgimento del servizio "Cantiere di qualità";

- allegato 1A: Richiesta dell'impresa di attivazione della procedura per il rilascio dell'attestazione "Cantiere di qualità";

- allegato 2: Procedura per il mantenimento dell'attestazione "Cantiere di qualità";
- allegato 3: "Cantiere di qualità" - Adempimenti relativi alla regolarità contributiva e contrattuale verificati da Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- allegato 4: "Cantiere di qualità" - Adempimenti relativi alla sicurezza verificati da Comitato Paritetico Territoriale di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- allegato 5: "Cantiere di qualità" - Adempimenti formativi verificati da ESEM.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Allegati omessi)

Verbale di accordo

EVR

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

premessi che

- in data 22 dicembre 2011 è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 19 aprile 2010;

- l'articolo 3 dell'accordo anzidetto ha disciplinato per il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza l'applicazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per il triennio 2011-2013, prevedendo che "il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo";

- in data odierna, le parti hanno effettuato la verifica per l'anno 2011, secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. per l'anno 2011, gli esiti della verifica dell'andamento dei parametri individuati a livello territoriale, che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, sono tutti negativi, come risulta dal prospetto di calcolo allegato al presente verbale. Pertanto, le parti stabiliscono che per l'anno 2011 l'EVR non verrà erogato;

2. per l'anno 2012, le parti ritengono opportuno, stante la situazione di grave crisi del settore delle costruzioni e la generalizzata carenza di liquidità nella quale versano le imprese del territorio, stabilire che l'EVR verrà erogato in quote mensili pari al 65% e al 70% di un dodicesimo del valore massimo annuale previsto, rispettivamente, per gli operai e per gli impiegati in forza. Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno verrà riconosciuta la differenza di EVR, salvo conguaglio nel mese di dicembre;
3. fermo restando il pagamento dell'EVR in quote mensili anche per l'anno 2013, le parti, in sede di verifica annuale nel corso del 2012, potranno convenire una ridefinizione delle percentuali sopra previste; in mancanza di accordo, resteranno confermate anche per l'anno 2013 le percentuali fissate per l'anno 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Allegati omissi)

Verbale di accordo

Una tantum

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

convengono

che la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza riconosca agli operai, iscritti dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 e per un numero di ore denunciate per tale periodo non inferiore a 750, computando anche eventuali ore di assenza per cassa integrazione guadagni, una prestazione "*una tantum*" a carico della Cassa stessa, pari ad € 160,00 per ogni lavoratore inquadrato nel 3° livello del c.c.n.l..

Il predetto importo dovrà essere riproporzionato per gli operai inquadrati in un diverso livello, sulla base della parametrizzazione individuata dall'articolo 77, comma 1, del c.c.n.l..

Il Comitato di gestione della Cassa Edile determina le modalità per l'erogazione di tale prestazione, che dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2012. La copertura finanziaria della prestazione sarà assicurata dalla riserva A.P.E. Ordinaria iscritta a bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbale di accordo

Premialità per le imprese virtuose

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPRESORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DEI COMPRESORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

convengono

il riconoscimento di una forma di premialità contributiva alle imprese iscritte senza soluzione di continuità alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2011, le quali abbiano effettuato per tale periodo un accantonamento mediamente non inferiore a 1.800 ore annue di lavoro ordinario.

L'individuazione della premialità e la definizione delle modalità applicative saranno effettuate dalle parti con un separato accordo, che dovrà essere concluso entro e non oltre il 15 febbraio 2012, fermo restando che l'importo complessivamente destinato alla presente premialità dovrà essere ragguagliato nel suo ammontare a quello complessivamente destinato alla prestazione "*una tantum*" per gli operai.

La copertura finanziaria della premialità sarà assicurata dagli avanzi di gestione a disposizione iscritti a bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbale di accordo **R.L.S.T.- A.S.L.E.**

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

- l'Accordo provinciale 24 ottobre 1996 sull'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- gli Accordi provinciali 1° agosto 1997 sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) e 2 dicembre 1997 sul relativo Regolamento;

- l'Atto costitutivo dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. del 6 maggio 1998 e lo Statuto ivi Allegato alla lettera C;

- l'Accordo provinciale 16 novembre 2007 intitolato "Revisione A.S.L.E.";

- gli articoli 47, 48 e 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

- l'articolo 87 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come integrato dall'Allegato 12 dell'Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 2008 intitolato "Protocollo sul RLST";

ribadita

- l'importanza e l'utilità della funzione dell'R.L.S.T.;

considerate

- la necessità di una revisione ed armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale della figura dell'R.L.S.T., a seguito sia delle modifiche intervenute negli ultimi anni in sede legislativa e contrattuale sia della nascita della nuova provincia di Monza e Brianza;
- l'opportunità di meglio definire lo scopo dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. e i compiti correlati, alla luce delle esperienze maturate dalla fase di avviamento dell'istituto ad oggi nonché in riferimento ai compiti affidati dalla contrattazione collettiva di settore al Comitato paritetico per la sicurezza;

in attuazione

del disposto dell'articolo 2 dell'Accordo provinciale 16 novembre 2007 sopra citato;

si conviene

1. a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2013, il contributo necessario alla copertura economica dell'attività dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.- A.S.L.E. è fissato nella misura dello 0,15% dell'imponibile Cassa Edile. A far data dal 1° gennaio 2014 il contributo anzidetto tornerà ad essere fissato nella misura dello 0,20%;
2. le parti definiranno con separato accordo la destinazione della differenza del contributo derivante dalla riduzione prevista al punto precedente per gli anni 2012 e 2013;
3. fermo restando che A.S.L.E. è l'associazione individuata dalle OO.SS. territoriali per il governo dell'attività degli R.L.S.T. per il settore edile e ritenendo che il progetto "Cantiere di qualità" sia uno strumento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori all'interno dei cantieri, le OO.SS. si impegnano a definire con Assimpredil Ance il finanziamento di un progetto di premialità.
Inoltre, verrà riconosciuto un premio anche alle imprese in cui è operante il Rappresentante per la sicurezza (R.L.S.), eletto dai lavoratori come da procedura definita tra le parti, che presentino i verbali di elezione e la certificazione di avvenuta formazione obbligatoria dell'R.L.S. rilasciata dal C.P.T. di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
L'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E. finanzia i progetti di cui al presente punto con proprie risorse;
4. Assimpredil Ance consegnerà alle OO.SS. la propria proposta di modifica della disciplina R.L.S.T.- A.S.L.E., che verrà discussa con le OO.SS. in un apposito tavolo tecnico, che dovrà concludere i lavori entro il 29 febbraio 2012.

Verbale di accordo

Componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività

In Milano, addì 22 dicembre 2011,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -;

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

premessi

- che l'articolo 33, comma 12, della L. n. 183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011 ha prorogato, per il periodo di imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008 convertito dalla L. n. 126/2008;

- che l'articolo 26 del D.L. n. 98/2011 sopra citato stabilisce che sono assoggettate ad una tassazione agevolata *"le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, **in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"***;

- che con prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sarà stabilito l'importo massimo assoggettabile a tassazione agevolata nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il lavoratore dipendente non potrà usufruire dell'agevolazione fiscale in parola;

- in data 30 marzo 2011 è stato concordato dalle parti in epigrafe il recepimento a livello territoriale, con riferimento all'anno 2011, delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili ed affini che non attengano agli elementi fissi della retribuzione, ma riguardino importi che possano essere ricondotti ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

visti

- l'accordo quadro sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile in data 25 marzo 2011;
- l'accordo tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 20 dicembre 2011;

ritenuta

l'opportunità di inserire in via definitiva nel contratto collettivo provinciale integrativo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di cui sopra;

le parti

con riferimento alle imprese che applicano il contratto collettivo provinciale di lavoro di Milano, Lodi, Monza e Brianza, integrativo del c.c.n.l. per le imprese edili ed affini stipulato dall'ANCE e dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.,

concordano che

a partire dall'anno 2012, le disposizioni di cui al c.c.n.l. sopra citato, che non attengano agli elementi fissi della retribuzione, ma riguardino importi che possano essere ricondotti ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, a turni, notturno, festivo e domenicale), siano recepite nel contratto collettivo provinciale integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili ed affini, ai sensi di quanto previsto dalla circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011.

Le imprese, pertanto, applicheranno le agevolazioni fiscali agli importi di cui al punto precedente, erogati a partire dall'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto

nel triennio 2009-2010-2011.

Le parti si danno reciprocamente atto che il recepimento di cui al presente accordo è efficace anche nei confronti dei dipendenti degli Enti bilaterali territoriali, laddove applichino la contrattazione nazionale e territoriale del settore edile, nonché nei confronti dei lavoratori in somministrazione, ai sensi del paragrafo 3.1 della circolare n. 3/E sopra citata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verbale di accordo

EVR - Conferma anno 2012 e anticipo 2013

In Milano, addì 22 ottobre 2012

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

- il verbale di accordo sottoscritto da ANCE e Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. in data 19 aprile 2011, ed in particolare gli allegati 1, 3, 4 e 15;

- l'articolo 3 del contratto collettivo provinciale 22 dicembre 2011 per gli operai, integrativo del c.c.n.l. 18 giugno 2008 come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, e l'articolo 3 dell'accordo collettivo provinciale 22 dicembre 2011 per gli impiegati;

- il verbale di accordo provinciale 22 dicembre 2011 su "EVR" e relativi allegati;

- il verbale di accordo provinciale 22 dicembre 2011 su "Componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

in coerenza

con quanto previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e s.m.i. nonché dall'articolo 26 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 23 marzo 2012;

preso atto

dei più recenti dati consolidati relativi ai cinque parametri indicati nell'articolo 3, parte operai, del contratto collettivo provinciale 22 dicembre 2011 (v. tabella n. 1 allegata);

ritenuto

- di stabilire, in relazione alla situazione produttiva e di competitività territoriale, un indice di tolleranza pari al 20% rispetto alla significatività degli indicatori rilevati;
- di confermare le modalità di erogazione dell'EVR in vigore per l'anno in corso anche per il 2013;

concordano quanto segue

1. per l'anno 2012 l'EVR da corrispondere agli operai ed agli impiegati è pari al 100% della misura stabilita dalle parti all'articolo 3, comma 3, parte operai, del contratto collettivo provinciale 22 dicembre 2011 (per i valori, v. tabella n. 2 allegata);
2. qualora dal confronto a livello aziendale fra i dati, riguardanti il triennio 2009/2011 in rapporto al precedente triennio 2008/2010, relativi alle ore denunciate in Cassa Edile ed al volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali, risultasse che almeno uno di tali parametri è negativo, le singole imprese potranno applicare, per l'anno 2012, l'EVR in misura pari al 65% del valore previsto al precedente punto 1.. Tale facoltà è subordinata alla trasmissione ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza della dichiarazione allegata all'articolo 3, parte operai, e richiamata dall'articolo 3, parte impiegati, del contratto collettivo provinciale 22 dicembre 2011 e della relativa documentazione ivi prevista. La dichiarazione e la relativa documentazione, anche in forma riepilogativa annuale o pluriennale, dovranno essere trasmesse **esclusivamente per via telematica** agli indirizzi che saranno comunicati dai soggetti sopra menzionati;
3. l'eventuale conguaglio (a debito o a credito) dell'EVR relativo all'anno in corso sarà effettuato a consuntivo nel mese di dicembre 2012;
4. l'EVR relativo all'anno 2013 verrà anticipato in quote mensili, a partire dal mese di gennaio 2013, agli operai ed agli impiegati in forza, con le medesime misure e modalità in vigore per l'anno 2012.

Il presente verbale verrà depositato, a cura di Assimpredil Ance, presso le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota 19 maggio 2008 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

| | E.V.R. 6% su minimi al 1° gennaio 2010 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità) | E.V.R. mensile anticipato dal 1° gennaio 2012 | E.V.R. (valore mensile per un massimo di 12 mensilità) spettante nella misura prevista dall'art. 38, c. 18 e 19, c.c.n.l. (65% del valore intero) |
|---|---|--|--|
| 7° livello - quadri e 1.a categoria super | 85,12 | 59,58 | 55,33 |
| 6° livello - 1.a categoria | 76,61 | 53,63 | 49,80 |
| 5° livello - 2.a categoria | 63,84 | 44,69 | 41,50 |
| 4° livello - Impiegati di 4° livello | 59,59 | 41,71 | 38,73 |
| 3° livello - 3.a categoria | 55,33 | 38,73 | 35,96 |
| 2° livello - 4.a categoria | 49,80 | 34,86 | 32,37 |
| 1° livello - 4.a categoria primo impiego | 42,56 | 29,79 | 27,67 |
| | | | |
| | E.V.R. 6% su minimi al 1° gennaio 2010 (valore orario) | E.V.R. orario anticipato dal 1° gennaio 2012 | E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall'art. 38, c. 18 e 19, c.c.n.l. (65% del valore intero) |
| Operaio di 4° livello | 0,34 | 0,22 | 0,22 |
| Operaio specializzato - 3° livello | 0,32 | 0,21 | 0,21 |
| Operaio qualificato - 2° livello | 0,29 | 0,19 | 0,19 |
| Operaio comune - 1° livello | 0,25 | 0,16 | 0,16 |
| Guardiani | 0,22 | 0,14 | 0,14 |
| Guardiani con alloggio | 0,20 | 0,13 | 0,13 |

Verbale di accordo

Prestazione sociale trattamento C.I.G.O.

In Milano, addì 1° marzo 2013,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -

e le Organizzazioni Sindacali
delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.** - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.** - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

- l'accordo provinciale 17 novembre 2009 intitolato "*Anticipo C.I.G.O. da parte della Cassa Edile*";

- i successivi accordi provinciali 19 gennaio 2011 "*Proroga scadenza accordi provinciali*" e 22 dicembre 2011 "*Istituzione di tavoli tecnici*", per le parti riguardanti la materia in parola;

- l'accordo provinciale 19 dicembre 2012 intitolato "*Anticipo trattamento C.I.G.O.*";

considerato

che persistono, ed anzi si sono ulteriormente aggravate, le condizioni che hanno indotto le parti a prevedere, mediante l'accordo provinciale 17 novembre 2009, uno strumento di supporto delle imprese in crisi e dei lavoratori delle medesime;

preso atto

- del limitato ricorso a detto strumento nel corso della sperimentazione effettuata sulla base dell'accordo sopra citato, e, quindi, della necessità di una rivisitazione della disciplina, al fine di individuare soluzioni maggiormente praticabili;

- dei pareri legali acquisiti dalla Cassa Edile in ordine all'accordo 19 dicembre 2012 di cui sopra;

convengono quanto segue:

- 1) a decorrere dal mese di marzo 2013, con riferimento a sospensioni dal lavoro iniziate in data non anteriore al giorno 4 febbraio 2013, in via sperimentale per la durata massima di un anno, la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza riconoscerà agli operai iscritti, ai quali l'impresa non anticipi il trattamento di integrazione salariale a carico INPS, una prestazione sociale in cifra fissa su base oraria, determinata dalle parti firmatarie, a valere sul trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - C.I.G.O., nei termini ed alle condizioni di seguito indicati. L'accesso alla prestazione è possibile, oltre che nel caso di inizio di un primo periodo di sospensione dal lavoro, anche in caso di richiesta della prima proroga per un massimo di 13 settimane complessive, purché l'inizio della proroga decorra a partire dal 4 febbraio 2013.
- 2) Gli operai sospesi dal lavoro - in forza presso imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza in possesso dei requisiti per l'inclusione nel Gruppo B ed in regola con i versamenti - che si trovino in una situazione di temporanea mancanza di lavoro, derivante da cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, ivi comprese la fine lavoro e la fine fase lavorativa, possono richiedere alla Cassa Edile la "Prestazione sociale trattamento C.I.G.O.".
- 3) L'accesso alla prestazione avviene tramite richiesta sottoscritta dal lavoratore e dal datore di lavoro su modulistica all'uopo predisposta, da presentare entro la fine della tredicesima settimana dall'inizio della sospensione o della prima proroga, che dovrà necessariamente prevedere:
 - l'autorizzazione rilasciata dal lavoratore al proprio datore di lavoro affinché trattenga tutta o parte dell'integrazione salariale riconosciuta dall'INPS, corrispondente alla somma complessivamente percepita dalla Cassa Edile come "Prestazione sociale trattamento C.I.G.O.", e la riversi alla Cassa Edile medesima;
 - l'ulteriore autorizzazione rilasciata dal lavoratore alla Cassa Edile a trattenere, nei limiti di legge, gli importi dalla medesima versati a titolo di "Prestazione sociale trattamento C.I.G.O." da qualunque credito che lo stesso lavoratore abbia a vantare nei confronti della stessa Cassa Edile ("cartelle" per gratifica natalizia e/o ferie; anzianità professionale edile; altre prestazioni di cui il lavoratore risulti beneficiario; ecc.), qualora l'INPS abbia rigettato la domanda di C.I.G.O. e la Cassa Edile, per qualunque motivo, non dovesse riuscire a recuperare primariamente il credito dall'impresa. Resta salva, in tal caso, la facoltà del lavoratore di richiedere al proprio datore di lavoro il pagamento di una somma corrispondente all'integrazione non riconosciuta dall'INPS;

- l'obbligo per il datore di lavoro di rendere nota la Sede INPS competente per la presentazione della domanda di integrazione salariale, di comunicare tempestivamente alla Cassa Edile l'avvenuta approvazione della medesima domanda e di rimborsare alla Cassa stessa, in unica soluzione, tutte le somme da quest'ultima corrisposte ai propri dipendenti a titolo di "Prestazione sociale trattamento C.I.G.O."

Il rimborso dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui l'impresa ha avuto notizia dell'approvazione della domanda di autorizzazione della C.I.G.O. da parte della Commissione INPS territorialmente competente, con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile.

Nel caso in cui la domanda sia stata approvata e il datore di lavoro ne abbia avuto notizia, ma non provveda al rimborso entro il termine sopra indicato, la Cassa Edile è autorizzata a trattenere qualsiasi importo dovuto al datore di lavoro stesso, sino a concorrenza della prestazione sociale erogata ai suoi dipendenti.

Per la richiesta della prestazione, la Cassa Edile metterà a disposizione due moduli distinti, uno per l'impresa e uno per ciascuno dei dipendenti interessati; fermo restando che il diritto alla prestazione è subordinato alla compilazione, sottoscrizione e consegna di tali moduli da parte dei soggetti interessati, la presentazione di essi potrà essere effettuata anche in tempi diversi.

4) Possono accedere alla prestazione sociale di cui al presente accordo solamente i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza in possesso dei requisiti individuali generali previsti dalla medesima Cassa Edile per l'accesso alle altre prestazioni.

5) I requisiti per l'accesso alla prestazione sociale in parola devono essere posseduti dal lavoratore richiedente all'inizio del periodo di sospensione dal lavoro e dal datore di lavoro al momento della presentazione della richiesta alla Cassa Edile.

6) Il periodo massimo di durata della prestazione coincide con la durata della C.I.G.O. richiesta dall'azienda per le cause indicate al precedente punto 2) e non può comunque superare, per ciascun operaio, le 13 settimane, anche non consecutive, senza che sia prima intervenuta la restituzione alla Cassa Edile degli importi precedentemente erogati. Qualora l'assenza dell'operaio durante il primo il periodo di sospensione sia inferiore alle 13 settimane, la prestazione potrà essere richiesta anche per le restanti settimane eventualmente fruita durante la prima proroga.

7) In ogni caso, la prestazione può essere richiesta solamente dai lavoratori sospesi a zero ore per almeno tre settimane intere nel mese e l'entità della somma dovuta al singolo lavoratore è definita con riferimento alle ore di sospensione effettivamente utilizzate.

8) L'importo mensile della prestazione corrisponde al numero delle ore di

assenza per C.I.G.O. per una delle cause indicate al precedente punto 2), dichiarate da parte dell'azienda nella denuncia mensile alla Cassa Edile, moltiplicate per la quota in cifra fissa su base oraria stabilita dalle parti sociali.

Per l'anno di sperimentazione 2013, la quota fissa è pari ad € 3,78 orarie.

- 9) Il datore di lavoro è tenuto a denunciare le ore anzidette alla Cassa Edile entro e non oltre la fine del mese successivo all'inizio della sospensione; la Cassa Edile erogherà la prestazione entro il 15° giorno del mese successivo alla denuncia.
- 10) La differenza tra le somme anticipate e quelle recuperate dalla Cassa Edile non potrà in ogni caso comportare un'esposizione complessiva, nell'arco di un semestre, superiore ad euro 500.000,00. Qualora venga superato tale limite, la prestazione resterà sospesa sino al momento in cui la differenza anzidetta tornerà entro il limite indicato.
- 11) La Cassa Edile è autorizzata a comunicare alle parti sociali firmatarie l'elenco delle aziende appartenenti al Gruppo B ed in regola con i versamenti.
- 12) Durante la vigenza del presente accordo, la Cassa Edile, anche mediante sms, segnalerà agli operai, che risultino sospesi in C.I.G.O. sulla base delle denunce mensili presentate dalle rispettive imprese, la possibilità di fruire della "Prestazione sociale trattamento C.I.G.O."

Il presente accordo annulla e sostituisce quello stipulato il 19 dicembre 2012 tra le medesime parti firmatarie ed intitolato "*Anticipo trattamento C.I.G.O.*".

Letto, confermato e sottoscritto.

GRAFICA E STAMPA

Real Arti Lego - Il Guado srl - Via P. Picasso 21/23 - Corbetta (MI)
Tel. 02 9721111 - Fax 02 97211280



**Cassa Edile di Mutualità
ed Assistenza di Milano,
Lodi, Monza e Brianza**